



Deliberato il 17 marzo C.F.

REGOLAMENTO GIUDICI DI VOLTEGGIO

NORME GENERALI

- 1.1. -LIMITI D'ETA'
- 1.2. - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA
- 1.3. -REQUISITI DEGLI UFFICIALI DI GARA
- 1.4. -DEFINIZIONE GENERALE DEI LIVELLI
- 1.5. -DECADENZA DALLA QUALIFICA
- 1.6. - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO
- 1.7. – IL DELEGATO TECNICO

I^ PARTE: ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGETO

2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI
3. MATERIALI DIDATTICI
4. DOCENTI
5. STRUTTURA DEI CORSI
 - a) CORSI DI FORMAZIONE
 - b) CORSI DI AGGIORNAMENTO
 - c) TRAINING MIRATI
 - d) AMMISSIONE AGLI ESAMI
6. ESAMI
7. COMMISSIONI D'ESAME

II^ PARTE: NORMATIVA

8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GIUDICE DI DRESSAGE –
CONFLITTO DI INTERESSI
9. OBBLIGHI DEI GIUDICI
10. DECADENZA DELLA QUALIFICA
11. L' ASPETTATIVA
12. SANZIONI
13. CORRELAZIONE LIVELLI-CATEGORIE
14. PRESIDENTE DI GIURIA (Giudice in A)



REGOLAMENTO GIUDICI DI VOLTEGGIO

NORME GENERALI

Il presente regolamento disciplina i compiti affidati agli Ufficiali di Gara della F.I.S.E. operanti nella disciplina del Volteggio secondo la normativa appresso indicata, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche, assolvendo gli incarichi deliberati dal Consiglio Federale.

1.1. -LIMITI D'ETA'

L'età minima è per gli Ufficiali di Gara fissata in anni 25, quella massima in anni 75.. Non sono previsti limiti di età per la nomina a Referente Regionale o componente del DIPARTIMENTO; tali nomine hanno comunque validità annuale e devono quindi essere, nell'eventualità, riconfermate.

1.2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Tutti i componenti del settore Ufficiali di Gara devono dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità; devono uniformare i rapporti con gli altri Ufficiali di Gara, spirito di collaborazione e sono tutelati dalla Federazione stessa.

Gli Ufficiali di Gara devono astenersi dal fare dichiarazioni ed apprezzamenti pubblici relativi al giudizio e all'andamento sia delle gare nelle quali hanno espletato il mandato ricevuto sia nelle gare dirette da altri Ufficiali di Gara, in special modo se ciò comporta alterazione ai proficui rapporti tra Giudice e Volteggiatore.

Devono astenersi da atteggiamenti in contrasto con le norme e le direttive federali, nonché rilasciare dichiarazioni in contrasto con le disposizioni della F.I.S.E.

1.3. -REQUISITI DEGLI UFFICIALI DI GARA DI VOLTEGGIO

Per accedere all'iter formativo degli Ufficiali di Gara è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in Italia (salvo deroga del Consiglio Federale);
- b) possedere il titolo di studio di scuola Media Superiore (salvo deroghe deliberate dal C.F. in casi eccezionali e per meriti sportivi)
- c) non avere riportato condanne per delitti dolosi o colposi passati in giudicato;
- d) non avere subito squalifiche o inibizioni superiori ad un anno da parte del CONI o da una Federazione sportiva;
- e) essere di età non inferiore ai 25 anni;
- f) essere in possesso della patente Brevetto B.



1.4. -DEFINIZIONE GENERALE DEI LIVELLI

ASPIRANTE GIUDICE

A questa categoria appartengono coloro i quali intendono iniziare l'attività Giudicante. Sono tenuti a presentare domanda e relativa documentazione al C.R. di appartenenza, per l'iscrizione ad un corso di formazione e, quindi, ad un tirocinio in Giuria – senza poter operare.

CANDIDATO GIUDICE

E' tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento, e deve aver maturato esperienza nello svolgimento di tutte le mansioni attinenti alla funzione Giudicante con gli affiancamenti previsti.

GIUDICE NAZIONALE

E' tenuto a:

- a) frequentare periodicamente gli stage di aggiornamento;
 - b) garantire una regolare presenza alle manifestazioni agonistiche (documentate).
- Può svolgere incarichi di Presidente di Giuria, dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata, come da specifiche disposizioni di ogni singola disciplina.

GIUDICE FUORI RUOLO

A questa categoria appartengono i Giudici che nell'arco di due anni non abbiano operato ovvero non abbiano partecipato nel biennio, ad almeno 1 stage di aggiornamento. I Giudici Fuori Ruolo possono rientrare nella categoria dei Giudici qualora facciano richiesta al Dipartimento, e sostengano un colloquio per la riammissione nei ruoli federali.

GIUDICI BENEMERITI

A questa categoria appartengono tutti i Giudici Nazionali che abbiano superato il **75°** anno di età. Possono essere nominati dal C.F. quali componenti del Dipartimento, Commissione o designati dal C.R.

Possono svolgere la funzione di docente nei corsi di formazione.

1.5. -DECADENZA DALLA QUALIFICA

CANDIDATO GIUDICE:

Un candidato Giudice decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi passati in giudicato;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) inattività ingiustificata per oltre 2 anni;
- e) mancata partecipazione ad almeno 1 stages di aggiornamento senza giustificato motivo nell'ultimo quadriennio;
- f) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendone accettata la designazione.

GIUDICE NAZIONALE:

Un Giudice Nazionale decade dalla qualifica per:

- a) dimissioni;
- b) avere riportato condanne per delitti colposi o dolosi;
- c) avere riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno;



- d) inattività ingiustificata per oltre 3 anni senza aver presentato domanda di riesame e mancata partecipazione, nel corso di un quadriennio, ad almeno 1 stages di aggiornamento senza giustificato motivo;
- e) ingiustificata assenza ad una manifestazione, avendone accettata la designazione;
- f) non aver ottemperato a quanto previsto al "art.9 - Obblighi dei Giudici " della II^ PARTE: **NORMATIVA**

1.6. - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI CARICA MILITARE O ALTRO

Gli Ufficiali di Gara che, per motivi di carica militare, interessi professionali o di salute, non possono essere impiegati per un determinato periodo di tempo, devono chiedere al Dipartimento, di essere posti in aspettativa, tale periodo non può essere superiore a due anni.

1.7. - IL DELEGATO TECNICO

Il Delegato Tecnico viene nominato dal Dipartimento, scegliendolo tra i Giudici nazionali con almeno 2 anni di anzianità di nomina (salvo deroga della stessa conferita esclusivamente dal C.F.), che possono svolgere incarichi di delegato tecnico dopo un adeguato periodo di esperienza regolarmente documentata. Il Delegato Tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) provata capacità;
- b) esperienza;
- c) spiccata personalità;
- d) habitus morale;
- e) disponibilità.

NOMINA DEL DELEGATO TECNICO

La nomina è obbligatoria nelle manifestazioni di interesse Federale e sarà effettuata dal Dipartimento di volta in volta.

COMPITI DEL DELEGATO TECNICO

Il Delegato Tecnico rappresenta la F.I.S.E. ed ha il compito di ordinare e controllare i singoli Giudici nell'espletamento delle loro funzioni.

A manifestazione ultimata, il Delegato Tecnico ha l'obbligo di relazionare al Dipartimento, in merito alla organizzazione, alle eventuali infrazioni regolamentari nonché al funzionamento della Giuria. Al termine della manifestazione invia alla F.I.S.E. un verbale delle notazioni sul concorso, allegando le classifiche, ed eventuali osservazioni degli altri componenti della Giuria stessa

I^ PARTE

ANALISI DELLE SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

2. DEFINIZIONE DEI LIVELLI

L'iter formativo di un Ufficiale di Gara del Settore Volteggio avviene secondo i seguenti livelli

- a) Aspiranti Candidati
- b) Candidati Giudici
- c) Giudici Nazionali

3. MATERIALI DIDATTICI

Sono scelti in funzione degli obiettivi che caratterizzano ciascun tipo di corso.

Sono costituiti da:

- Supporti cartacei : *regolamenti, pubblicazioni e dispense;*



- Supporti audiovisivi: lavagna luminosa, diapositive, videoproiettore, DVD o CD (anche per il monitoraggio dei giudici), supporti multimediali in genere ;

4. DOCENTI

Dovranno preferibilmente essere giudici internazionali, e possedere qualità tecniche, esperienze, nonché doti morali e comportamentali atte a farne un esempio rappresentativo per il candidato, su cui possa validamente basarsi per la sua preparazione all'attività di giudice.

In particolare i parametri tecnici dei docenti dovranno essere tali da garantire negli allievi lo sviluppo di un complesso di fattori che portano, come obiettivo finale, all'omogeneità del giudizio.

E facoltà del Dipartimento o Commissione, organizzare incontri fra docenti.

A conclusione del corso, il docente relazionerà al Dipartimento, verbalizzando le sue impressioni, d'insieme e nel particolare, concernenti ciascun partecipante.

Le Commissioni d'esame saranno nominate dalla Fise su proposta del Dipartimento Volteggio.

5. STRUTTURA DEI CORSI

I corsi saranno strutturati in maniera tale da raggiungere obiettivi prestabiliti in funzione del differente e progressivo incremento del livello tecnico che ciascuna qualifica presuppone.

L'obiettivo da raggiungere è l'insieme di conoscenze concernenti in sintesi:

- Composizione della struttura federale;
- Statuti federali, norme di attuazione e Regolamento di disciplina;
- Regolamento e linee guida della F.E.I.;
- regolamento Veterinario;
- tecnica di giudizio;
- nozioni di ippologia;
- sviluppo di tutte quelle caratteristiche etiche, morali e comportamentali proprie dell'Ufficiale di Gara.

L'iter formativo è il primo stadio, nel quale vengono poste le basi che verranno poi sviluppate nelle successive fasi dell'apprendimento.

I corsi sono differenziati a seconda dell'ambito in cui si svolgono e delle differenti modalità didattiche, in funzione dei livelli coinvolti.

a) CORSI DI FORMAZIONE PER CANDIDATI GIUDICI

I corsi di formazione per Candidati devono avere le seguenti caratteristiche:

- Ambito Regionale:
 - Autorizzati dal Dipartimento su richiesta dei Comitati Regionali.
 - Docente segnalato dall Dipartimento.
 - Oneri da inserirsi nel rendiconto dei Comitati Regionali;

DURATA GIORNI: **6 gg** consecutivi o in un lasso di tempo stabilito (es. 6 Lunedì o 3 + 3 giornate)

1) Conoscenza del cavallo –Andature -Lavoro alla Longia



- 2) Regolamento Nazionale Ludico + agonistico
- 3) Figure delle categorie Ludiche
- 4) Schede di valutazione

Dopo 6 mesi e gli affiancamenti previsti – esame di passaggio a Candidato Giudice

b) CORSI DI FORMAZIONE PER GIUDICI NAZIONALI

- 1) Conoscenza più approfondita del cavallo –Andature –preparazione atletica- problemi di sottomissione –Horse score
- 2) Regolamento Fise + FEI e Linee guida FEI
- 3) Figure delle categorie agonistiche e Technical Test
- 4) Valutazione del Libero a vari livelli – Individuale e a squadre – Difficoltà e composizione
- 5) Impressione Generale

c) CORSI DI AGGIORNAMENTO

Sono destinati anche alla formazione degli Ufficiali di Gara di livello superiore a quello di Candidato Giudice.

Potranno essere previsti più relatori in funzione dei programmi prestabiliti.

Devono avere le seguenti caratteristiche:

1. Docenti di nomina Dipartimento.
2. Aperti ai Candidati Giudici e Giudici Nazionali
3. Ambito:

REGIONALE

Almeno 1 per regione (o gruppi di regioni)/anno
senza esami finali

NAZIONALE

senza esami finali

PROGRAMMA

1. PARTE TEORICA
 - in aula didattica, con l'ausilio di supporti audiovisivi,
 - Vengono ripresi i concetti relativi ai dei corsi di formazione in forma riassuntiva.
2. PARTE PRATICA
 - prove di giudizio con gare di livello commisurato a quello del corso;
 - training operativo con monitoraggio dei giudizi durante le esercitazioni.

DURATA MINIMA DEL CORSO: gg. 2.



d) AMMISSIONE AGLI ESAMI

DA ASPIRANTE A CANDIDATO.

Dopo **6** mesi dal corso di formazione previa acquisizione dei seguenti requisiti:

- Aver effettuato almeno **6** affiancamenti in Cat. Ludiche e D con Giudici Nazionali
- Aver partecipato al corso preliminare all'esame, se previsto

DA CANDIDATO A GIUDICE NAZIONALE

- Due anni di operatività come candidato;
- Aver giudicato in almeno n° **3** concorsi Nazionali
- Aver effettuato almeno n° **6** giornate di affiancamento in categorie agonistiche in minimo due concorsi nazionali
- Aver partecipato al corso di aggiornamento preliminare all'esame.

(*) TUTTI GLI AFFIANCAMENTI (SIGLATI DAL GIUDICE AFFIANCATO) E LE CATEGORIE GIUDICATE (SIGLATE DAL PRESIDENTE DI GIURIA) DEVONO ESSERE DOCUMENTATI IN UN CARNET (LIBRETTO DEL GIUDICE).

6. ESAMI

DISPOSIZIONI GENERALI

- Almeno una sessione d'esame all'anno dovrà essere organizzata a seguito di un corso nazionale.
- Eccezionalmente, su richiesta dei Comitati Regionali, potranno istituirsi sessioni d'esame in ambito di corsi d'aggiornamento regionali e **solo per aspiranti**. (non più di 1 all'anno per Regione, minimo 5 candidati)

Sarà necessario allegare alle domande di ammissione il libretto del Giudice, che documenta:

- Curriculum degli affiancamenti (siglate dal Giudice affiancato);
- Curriculum delle giurie effettuate (siglate dal Pres. di Giuria del concorso)

7. COMMISSIONI D'ESAME

I membri (minimo 2 per esami) sono nominati dal Dipartimento, fra l'elenco dei docenti abilitati. Un membro potrà essere il docente del corso.

II^ PARTE: NORME SPECIFICHE

8. CODICE DI COMPORTAMENTO DEL GIUDICE DI VOLTEGGIO - CONFLITTO DI INTERESSI *(traduzione e adattamento del CODEX for FEI Volteggio judges 01 January 2011)*

- a) Il giudice Volteggio FISE_e FEI è un esperto di Volteggio e di cavalli, che deve essere a conoscenza dei principi dei regolamenti di Volteggio, e che, basandosi sulla sua competenza tecnica, è qualificato per giudicare le competizioni di volteggio .
L'ufficiale di gara nello svolgimento delle sue funzioni rappresenta la FISE.



- b) Un giudice deve evitare qualsiasi **conflitto di interesse, reale o percepito**. Un giudice deve avere una posizione neutrale, indipendente ed equa nei confronti di volteggianti, proprietari, tecnici, organizzatori e altri giudici e si deve ben integrare in un team. Interesse Finanziari e / o personali non devono mai influenzare o essere percepiti come condizionamento del suo modo di giudicare.
- c) Le attività che portano o potrebbero portare a un "conflitto di interesse" quando si giudica in un concorso di volteggio includono, ma non sono limitate, a:
- Preparazione di un cavallo / volteggiatore per più di tre giorni nel periodo dei dodici mesi precedenti un evento qualificante o di interesse federale, o di qualsiasi addestramento di un cavallo / volteggiatore durante un periodo di sei mesi precedenti le manifestazioni.
 - *(in riferimento a giurie in manifestazioni internazionali)* avere l'incarico di Capo equipe delle squadre nazionali che si presentano a livello internazionale o essere responsabile/corresponsabile delle selezioni delle squadre e / o singoli individui o cavalieri di preparazione all'interno della federazione nazionale.
 - Essere proprietario/comproprietario di cavalli che partecipano alla manifestazione.
 - Essere in una situazione di dipendenza finanziaria ad ottenere profitto finanziario da proprietari, volteggianti, istruttori, organizzatori o altre organizzazioni o associazioni connesse.
 - Avere una stretta relazione personale con un concorrente.
 - Giudicare in modo nazionalistico o non imparziale
- Un giudice ha il dovere di comunicare alla FISE di uno dei conflitti suddetti o di altri possibili conflitti di interesse o situazioni che possono essere percepite come tali.
- d) Durante una manifestazione di Volteggio un giudice deve essere puntuale e corretto nel suo comportamento.
- e) Un giudice deve essere ben preparato per le prove che deve giudicare e deve collaborare fattivamente con l'organizzazione ed i suoi colleghi.
- f) Un giudice deve essere vestito in maniera appropriata e deve essere sempre consapevole che rappresenta la FISE.
- g) La FISE e il Dipartimento di Volteggio FISE hanno il diritto di intraprendere azioni disciplinari contro quei giudici che non seguono le regole del Codice di comportamento. Tali azioni disciplinari possono consistere in: 1) Richiamo scritto 2) Sospensione temporanea e 3) Cancellazione dall'elenco dei giudici di volteggio FISE.

9. OBBLIGHI DEI GIUDICI:

I giudici devono ottemperare, pena la decadenza della nomina, ai seguenti obblighi, oltre a quanto previsto dalle norme generali:

- a) almeno un corso di aggiornamento ogni due anni;
- b) aver giudicato in almeno 3 concorsi all'anno

Tutto ciò deve essere documentato a cura di ciascun giudice nel libretto del giudice.



10. DECADENZA DELLA QUALIFICA

Si veda in merito quanto previsto dagli Art. 1.8 delle Norme Generali.

In case di mancato superamento dello stesso esame di passaggio di livello per **3** volte, la qualifica resta definitivamente confermata al livello precedente.

11. ASPETTATIVA – GIUDICE FUORI RUOLO

Si veda in merito quanto previsto dall' Art. 1.9 delle Norme generali.

Il rientro nei ranghi operativi verrà attuato, dietro richiesta del giudice in aspettativa o fuori ruolo, dopo la frequenza ad un corso di aggiornamento e superamento del relative colloquio.

Qualora l'inattività sia superiore a 3 anni ai fini del reinserimento negli elenchi dei giudici operativi del livello di appartenenza dovrà essere sostenuto l'intero esame previsto per lo stesso livello. Potranno essere sostenuti esami di passaggio di livello solo successivamente al reintegro nei ruoli operativi previa acquisizione dei requisiti a decorrere dalla data di riammissione nei ruoli operativi.

12. SANZIONI

Eventuali violazioni alle norme del presente Regolamento dovranno essere segnalate alla Commissione o Dipartimento incaricato, che provvederà a prendere i provvedimenti che più riterrà opportuno dopo attenta valutazione di quanto sottoposto, per l'eventuale avvio dell'iter previsto dal regolamento di disciplina generale

13. CORRELAZIONI LIVELLI CATEGORIE

Possono giudicare:

a) CANDIDATI GIUDICI:

- Categorie Ludiche
- Cat. D

b) GIUDICI NAZIONALI

- Tutte le categorie

14. IL PRESIDENTE DI GIURIA (Giudice in A)

Il Presidente di Giuria viene nominato dal Comitato organizzatore scegliendolo preferibilmente tra i Giudici nazionali